

## Condizioni Generali di Vendita

(di seguito "Condizioni Generali")

### Articolo 1 Ambito di applicazione, oggetto e definizioni

- 1.1 Le presenti **Condizioni Generali** si applicano a tutti gli accordi commerciali tra la società "KNICK Italia S.r.l.", con socio unico, con sede legale in Milano (MI), Largo Guido Donegani 2, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12264250965, REA MI - 2650041 (di seguito "**KNICK**"), e i propri clienti (di seguito "**Cliente**" ovvero "**Clienti**", a seconda del contesto e **KNICK** e il **Cliente**/ i **Clienti** congiuntamente anche di seguito denominate le **Parti**), aventi ad oggetto la vendita di tutti i prodotti commercializzati e distribuiti da **KNICK** (di seguito "**Prodotti**").
- 1.2 Per **Clienti** si intendono le persone fisiche o giuridiche che effettuano gli ordini presso **KNICK** nella loro qualità di imprenditore e per scopi interni e pertinenti alla loro attività imprenditoriale e/o professionale, dovendo, per l'effetto, escludersi ogni applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).
- 1.3 Per **Prodotti** s'intendono tutte le apparecchiature immesse in commercio da **KNICK** contemplate, tempo per tempo, dal listino prezzi **KNICK**.
- 1.4 Le **Condizioni Generali** disciplinano integralmente gli accordi commerciali di cui al presente articolo 1, salvo quanto eventualmente previsto mediante separato accordo scritto tra le **Parti**.

### Articolo 2 Ordini e conclusione del Contratto

- 2.1 Le offerte di **KNICK** devono intendersi quali inviti a proporre senza impegno e non vincolanti, salvo che le offerte stesse siano espressamente definite per iscritto come vincolanti.
- 2.2 Eventuali condizioni generali contrastanti o divergenti dalle presenti non sono vincolanti per **KNICK**, salvo che non vi sia una specifica ed espressa approvazione scritta in tal senso.
- 2.3 L'ordine del **Cliente** deve intendersi quale offerta vincolante.
- 2.4 Le presenti **Condizioni Generali** s'intendono incondizionatamente accettate dal **Cliente** con sottoscrizione del retrostante modulo d'ordine, nonché mediante qualsivoglia comportamento concludente posto in essere dal **Cliente**.
- 2.5 Tutte le pattuizioni convenute tra **KNICK** e il **Cliente** nell'ambito del vigente rapporto commerciale sono integralmente riportate nelle presenti **Condizioni Generali**, salvo quanto eventualmente previsto mediante separato accordo scritto tra le parti.
- 2.6 I contratti di vendita regolati dalle presenti **Condizioni Generali** si considereranno conclusi e quindi vincolanti con l'invio della conferma d'ordine al **Cliente** o, al più tardi, quando **KNICK** fornirà i **Prodotti** ordinati al **Cliente**.
- 2.7 **KNICK** si riserva in qualsiasi momento di aggiornare le caratteristiche dei **Prodotti**, alla luce dell'evoluzione scientifica e tecnologica e/o in considerazione di esigenze connesse alla loro produzione e distribuzione. Pertanto, il **Cliente** prende atto e dichiara di essere perfettamente a conoscenza del fatto che possono sussistere divergenze tecniche e strutturali dalle descrizioni e dalle indicazioni nei cataloghi, prospetti, nelle offerte e nel listino prezzi, oltre che variazioni di prestazioni, fabbricazioni e materiali in virtù di eventuali progressi tecnici, senza che questo autorizzi il **Cliente** ad avanzare qualsivoglia tipo di pretesa. Le misure, i pesi, le illustrazioni, i disegni all'interno dei prospetti e dei cataloghi, eventuali riferimenti a norme DIN/EN sono solo indicativi e pertanto non vincolanti, salvo che **KNICK** non li abbia, per iscritto, espressamente definiti vincolanti.
- 2.8 **KNICK** si riserva tutti i diritti di proprietà industriale e di autore, tra l'altro, su cataloghi, modelli, disegni, ecc., anche in formato elettronico. Questi non devono essere resi accessibili a terzi in assenza di una specifica autorizzazione e dovranno essere immediatamente riconsegnati a fronte di una richiesta in tal senso.

### Articolo 3 Prezzo

- 3.1 Ove non sia diversamente convenuto per iscritto tra le **Parti**, il prezzo dovrà intendersi al netto di IVA, e non comprende i costi di imballaggio, consegna, spedizione, assicurazione.
- 3.2 L'applicazione di eventuali sconti necessita il previo accordo scritto tra le **Parti**.
- 3.3 **KNICK** si riserva il diritto di modificare unilateralmente i suoi prezzi ove successivamente alla conclusione del contratto sopraggiungano comprovati riduzioni o aumenti di costi, in particolare in caso di variazione dei costi di acquisto, di fornitura, per materie prime, ecc. Quanto precede vale anche per l'introduzione e/o l'aumento di tributi/tasse statali (ad es. dazi o imposte), aumento dei costi di trasporto e/o di assicurazione, e altro. **KNICK** comunica per iscritto la modifica del prezzo al **Cliente**, il quale ha diritto di recesso solo in caso di una maggiorazione del prezzo superiore al 25%. Il **Cliente** rinuncia al proprio diritto di recesso se non lo esercita tempestivamente, inviando a **KNICK** una raccomandata a/r o una PEC entro due settimane dalla comunicazione

del nuovo prezzo.

#### **Articolo 4 Pagamenti, cessione, eccezioni e clausola risolutiva espressa**

- 4.1 **KNICK** emetterà fattura recante il prezzo di vendita dei **Prodotti**.
- 4.2 Il prezzo di acquisto deve essere accreditato a favore **KNICK** tramite bonifico bancario per intero e senza eccezioni, compensazioni, deduzioni o qualsivoglia altre detrazioni entro il termine indicato in fattura o, in mancanza di tale termine, entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della fattura.
- 4.3 Salvo diverso accordo tra le **Parti**, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente indicato in fattura.
- 4.4 Per la tempestività dei pagamenti, farà fede la data di valuta sul conto corrente di **KNICK** indicato in fattura.
- 4.5 Non è consentita la trattenuta o la riduzione di pagamenti a causa di contropreteze o compensazione di contropreteze. Il **Cliente** non potrà in ogni caso opporre eccezioni di inadempimento al fine di evitare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1462, primo comma, del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra previsto, le eccezioni di inadempimento eventualmente avanzate dal **Cliente** saranno efficaci solo ove ne sia dichiarata la fondatezza per iscritto da **KNICK** ovvero risulti confermata da provvedimento giudiziale passato in giudicato ed esecutivo.
- 4.6 Fermo restando quanto precede, il **Cliente** non può cedere alcun diritto, obbligo o credito derivante dal contratto con **KNICK**, né per qualunque ragione può cedere il contratto, anche nell'ambito o per effetto di una cessione di azienda, senza il previo consenso scritto di **KNICK**.
- 4.7 Qualora non effettui il saldo delle fatture entro i termini convenuti ai sensi degli articoli 4.2, 4.3 e 4.4 che precedono, **KNICK**, fermo il diritto di esigere l'integrale pagamento, conteggerà a proprio credito gli interessi al tasso come determinato dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, dalla data di scadenza del termine di pagamento sino all'effettivo saldo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento.
- 4.8 In caso di mancato saldo di una fattura, ovvero con un ritardo superiore a 30 giorni di calendario, l'accordo di vendita si considererà risolto per legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, allorché **KNICK** dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa mediante invio di lettera raccomandata a/r o PEC all'indirizzo del **Cliente**.

#### **Articolo 5 Consegna, passaggio del rischio, mora**

- 5.1 La consegna dei **Prodotti** sarà effettuata nei termini convenuti tra le **Parti**, salvo che ricorrano cause di caso fortuito e forza maggiore e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dai paragrafi che seguono.
- 5.2 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le **Parti**, la consegna dei **Prodotti** sarà a cura e spese del Cliente franco stabilimento (Incoterms® 2020 – “Ex Works”).
- 5.3 Le **Parti** si danno reciprocamente atto che in caso d'ingiustificato rifiuto di ricevere la consegna dei **Prodotti** e/o in caso di mora del **Cliente**, il rischio di perimento o deterioramento fortuito dei medesimi passerà in capo al **Cliente**, restando inteso che **KNICK** avrà facoltà di immagazzinare e assicurare i **Prodotti**, a spese del **Cliente**, se del caso, stipulando polizze assicurative di adeguata copertura contro incendio, furto, rottura e ulteriori rischi e/o danni. **KNICK** si riserva di richiedere il risarcimento di tutti i danni eventualmente sofferti a causa dell'ingiustificato rifiuto di ricevere la consegna dei **Prodotti** e/o della mora del **Cliente**.

#### **Articolo 6 Garanzie per vizi e difetti**

- 6.1 **KNICK** riconosce al **Cliente** le garanzie per vizi e difetti derivanti dalle vigenti ed applicabili norme di legge in materia di vendita di beni mobili, fatto salvo quanto previsto dai seguenti paragrafi.
- 6.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del Codice Civile, il **Cliente** decadrà dal diritto alla garanzia per vizi e difetti se non denuncierà per iscritto eventuali vizi e difetti a **KNICK**, entro lo stesso giorno della consegna dei **Prodotti**, in caso di vizi e difetti palesi, ed entro 5 giorni dalla scoperta, in caso di vizi e difetti occulti. L'azione di garanzia a favore del **Cliente** si prescriverà, in ogni caso, in un anno dalla consegna franco stabilimento dei **Prodotti**.
- 6.3 In caso di tempestiva denuncia dei vizi e difetti ai sensi del paragrafo 6.2, il **Cliente** dovrà consentire a **KNICK** di porre rimedio al vizio denunciato mediante consegna sostitutiva o riparazione del Prodotto da effettuarsi nei tempi ragionevolmente necessari, essendo il **Cliente** tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall'art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno. Il **Cliente** potrà richiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo di acquisto ai sensi di legge solamente ove l'intervento successivo sia risultato infruttuoso.

- 6.4** La garanzia per vizi e difetti non opera laddove i difetti, ancorché tempestivamente denunciati, siano imputabili a normale deterioramento / usura ordinaria del **Prodotto** ovvero ad uso improprio, abuso, immagazzinaggio non idoneo da parte del **Cliente**, ovvero a installazione, manutenzione o riparazione da persone non autorizzate da **KNICK**, ovvero, ancora, a causa di forza maggiore.
- 6.5** In ogni caso, i **Prodotti** oggetto di contestazione dovranno essere tenuti a disposizione di **KNICK**. Ove **KNICK** ne faccia richiesta, i **Prodotti** dovranno essere restituiti a spese della medesima.

#### **Articolo 7 Esonero ed esclusione di responsabilità**

- 7.1** La responsabilità per inadempimento di **KNICK** è in ogni caso esclusa qualora l'esecuzione delle prestazioni a suo carico sia resa impossibile e/o eccessivamente onerosa in ragione di cause di forza maggiore o caso fortuito, ovvero in ragione di inadempimenti contrattuali e/o condotte imputabili al **Cliente**, ferma restando, in questi ultimi due casi, la responsabilità del **Cliente** medesimo. Si considerano cause di forza maggiore in particolare: (a) disastri naturali come ad esempio incendi, alluvioni, terremoti, uragani o altri eventi naturali estremi; (b) disordini di natura politico-economico-sociale, guerre, sabotaggio, attacchi terroristici, epidemie/pandemie ovvero la diffusione nazionale o transnazionale di malattie infettive, nonché altri eventi simili imprevedibili e inevitabili; (c) scioperi, serrate e altre situazioni che potrebbero verificarsi in caso di controversie aziendali e industriali; (d) interruzioni nell'approvvigionamento elettrico o nei collegamenti delle telecomunicazioni; (e) misure intraprese dal governo, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità, al di là della loro legittimità.
- 7.2** Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7.1 che precede è espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità contrattuale di **KNICK**, salvo che si tratti di responsabilità per dolo o colpa grave della medesima. Le predette esclusioni valgono altresì per i dipendenti, ausiliari, collaboratori e rappresentanti di **KNICK**.
- 7.3** Fatto salvo quanto previsto dalla predetta esclusione di responsabilità **KNICK** è illimitatamente responsabile per qualsivoglia danno alla vita, all'integrità fisica e alla salute, scaturenti dalla violazione colposa o dolosa di un obbligo contrattuale di **KNICK**, dei rappresentanti legali o degli ausiliari della stessa.

#### **Articolo 8 Riserva di proprietà**

- 8.1** **KNICK** si riserva la proprietà di tutti i **Prodotti** forniti fino al saldo di tutti i crediti derivanti dall'intero rapporto commerciale con il **Cliente**. Il rischio di perimento e/o danneggiamento dei **Prodotti** passa al **Cliente** dal momento della consegna.
- 8.2** In ipotesi di acquisto a rate e in presenza di un ritardo nel pagamento di anche una sola rata, che però deve essere superiore a 1/8 del prezzo di acquisto, **KNICK** ha facoltà di risolvere il contratto e di ritirare i **Prodotti** forniti. A tal fine, il **Cliente** si impegna a garantire a **KNICK**, o a chi da essa designato, l'accesso ai luoghi ove i **Prodotti** sono conservati. Ove il rapporto contrattuale venga risolto per inadempimento del **Cliente**, **KNICK** potrà ritenere, a titolo di indennità, le rate già riscosse, salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno. Il **Cliente** sarà tenuto a informare tempestivamente e per iscritto **KNICK** in ogni ipotesi di pignoramento dei **Prodotti** su cui gravi riserva di proprietà così come in ogni altra ipotesi in cui i diritti di **KNICK** possano essere altrimenti pregiudicati.

#### **Articolo 9 Privacy**

- 9.1** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, **KNICK**, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali del **Cliente** esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali regolati dalle presenti **Condizioni Generali**, per consentire l'esecuzione dei contratti e per l'esercizio dei propri diritti in giudizio. **KNICK** dichiara di trattare i dati personali – in modalità cartacea ed elettronica- per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornire tali dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'esecuzione del rapporto contrattuale. Ai dati personali accedono esclusivamente i soggetti autorizzati in qualità di incaricati, responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema. I dati non vengono diffusi.
- 9.2** Il **Cliente** può sempre esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. del Regolamento, inviando una e-mail o una raccomandata A/R a **KNICK** in qualità di titolare del trattamento.

#### **Articolo 10 Riservatezza**

- 10.1** Il **Cliente** deve mantenere il più stretto riserbo riguardo alla conclusione del rapporto commerciale con **KNICK**. Qualsiasi riferimento al rapporto commerciale con **KNICK** presente nel materiale pubblicitario del **Cliente** richiede la previa approvazione scritta da parte di **KNICK**. Il **Cliente** si impegna di trattare tutti i dati ottenuti da **KNICK**, salvo dettagli tecnici o commerciali di dominio pubblico, come segreti aziendali, istruendo in tal senso i propri dipendenti.
- 10.2** L'obbligo di riservatezza di cui all'art. 10.1 si protrarrà per un periodo di tre anni dopo la cessazione del rapporto commerciale.

#### **Articolo 11 Disposizioni finali**

- 11.1 Le presenti **Condizioni Generali** sono esclusivamente regolate dal diritto italiano con espressa esclusione della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili ("CISG").
- 11.2 Qualsiasi controversia relativa e/o inerente agli accordi commerciali regolati dalle presenti **Condizioni Generali** sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano, fatto salvo il diritto di **KNICK** di adire un diverso foro per la tutela dei propri diritti.
- 11.3 La nullità, annullabilità e/o inefficacia di singole disposizioni non inficia la validità delle rimanenti clausole. Qualora una disposizione sia invalida o nulla, le **Parti** concordano sin d'ora l'applicazione di una clausola valida che sia quanto più vicina possibile al senso della clausola nulla e/o invalida.
- 11.4 Eventuali modifiche o integrazioni delle presenti **Condizioni Generali** dovranno essere concluse per iscritto e firmate da entrambe le **Parti**. Ciò vale altresì per la rinuncia del predetto requisito della forma scritta.